

Publicato il 11/05/2021

N. 02493/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04393/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2021, proposto da Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, Riccardo Monsa, Simona Masenga e Gabriella Colombari, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cinecittà World s.p.a., non costituito in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2688/2021, resa tra le parti, concernente le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 ed in particolare l'esclusione dalla riapertura del c.d. settore della ristorazione privata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all'articolo 56 c.p.a, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o "decreti meramente apparenti" si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere;

Considerato che l'abile difesa degli appellanti non supera, per argomenti in parte diversi da quelli posti a base del decreto appellato, il dato della mancanza, in questa sede di delibazione sommaria, dei necessari presupposti del "fumus boni iuris" e del danno irreparabile tanto grave da condurre ad una vanificazione sostanziale della pretesa azionata;

Ritenuto, quanto al danno:

- che, in presenza di danni di enorme ammontare subiti da molteplici settori economici durante la pandemia, il pregiudizio, derivante dalla contestata interpretazione ministeriale dell'art. 4 D.L. n. 52/2021 per il settore della ristorazione, limitatamente a quelle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private (es. una villa o un casale preso in affitto), non assuma il carattere della irreparabilità, essendo un danno economico, e per di più riferito ad un periodo temporale (fino al 7 giugno 2021, nell'assunto degli appellanti) assai più breve e dunque foriero di un pregiudizio assai più lieve di

quello che, purtroppo, l'intero settore della ristorazione (e anche il segmento di interesse per gli appellanti) ha sinora sopportato, con comprensibile estrema difficoltà;

Ritenuto, quanto al "fumus", che le censure non prospettano l'unica possibile opzione esegetica della norma richiamata (il citato art. 4 D.L. n. 52) dalla Circolare Ministeriale, in quanto:

- è riconosciuto e condiviso dagli stessi appellanti che la parziale rimozione del divieto di ristorazione "presso esercizi pubblici" e con i limiti precauzionali imposti, non possa estendersi ad attività di ristorazione funzionali a balli, festeggiamenti etc.
- è specificatamente vietato dal decreto legge, alla cui forza cogente il decreto presidenziale appellato si richiama, con diversa e specifica disposizione inibitoria, lo svolgimento di feste ed eventi privati;

Considerato, perciò, che la interpretazione volta a estendere la possibilità di ristorazione "a tutti gli esercizi" e dunque "presso ogni struttura, anche privata" - come sostengono gli appellanti - si presterebbe ad una assai facile elusione delle misure precauzionali e dei controlli - possibili ed effettuati invece in "esercizi pubblici" - volti ad evitare che la fattispecie rappresentata a titolo di esempio dagli appellanti (un catering per ristorazione in una villa) si trasformi agevolmente da "ristorazione a tavola" in occasione a, più probabilmente (e comprensibilmente, nell'auspicio degli appellanti, ma non del legislatore) in realtà di un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che la disposizione "ad hoc" del decreto legge non ritiene ancora possibili in condizioni di sicurezza;

Ritenuto, in conclusione, che l'appello cautelare debba essere respinto, fermi restando gli effetti di ristoro e rimborso al settore che continua ad essere fermato in questi termini; effetti - tuttavia - derivanti da strumenti legislativi del tutto diversi da quelli cui gli appellanti si riferiscono per chiedere la rimozione della inibizione;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2021.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO